Regolamento recante disposizioni sulla composizione, sul funzionamento e sulle attività della Consulta dei Coordinatori dei Gruppi comunali di Protezione civile e dei Presidenti delle Associazioni di volontariato, in attuazione dell'articolo 31, comma 1 ter della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

art. 1 Oggetto

art. 2 Composizione della Consulta in forma plenaria

art. 3 Consulta in forma ristretta

art. 4 Attività della Consulta

art. 5 Convocazione e svolgimento delle sedute della Consulta in forma plenaria

art. 6 Convocazione e svolgimento delle sedute della Consulta in forma ristretta

art. 7 Norme transitorie

art. 8 Pubblicità e trasparenza

art. 9 Entrata in vigore

art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, il funzionamento e le attività della Consulta dei Coordinatori dei Gruppi comunali di Protezione civile e dei Presidenti delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile in attuazione dell'articolo 31, comma 1 ter della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), di seguito denominata Legge.

art. 2 Composizione della Consulta in forma plenaria

- La Consulta in forma plenaria è costituita con decreto del direttore competente in materia di Protezione civile ed è composta dai Coordinatori dei Gruppi comunali di protezione civile e dai Presidenti delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile iscritte nell' elenco di cui all'articolo 30 della Legge.
- 2. Il Coordinatore o il Presidente che sia impedito a presenziare può delegare, rispettivamente un Caposquadra del Gruppo comunale di protezione civile di appartenenza o il Vicepresidente o un membro del direttivo dell'Associazione.

art. 3 Consulta in forma ristretta

- 1. La Consulta di cui all'articolo 2 si riunisce in forma ristretta con la partecipazione dei seguenti componenti:
 - a) per i Comuni facenti parte di aggregazioni intercomunali, dal Coordinatore dell'aggregazione intercomunale o, in mancanza di questo, dal rappresentante individuato dai Comuni facenti parte dell'aggregazione;
 - b) per i Comuni non facenti parte di aggregazioni intercomunali, dai Coordinatori dei Gruppi comunali di protezione civile in carica al momento della seduta;

- c) dai Presidenti o dal referente delle Associazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 30 della Legge e convenzionate con la Protezione civile regionale ai sensi dell'articolo 24 lettera e) della Legge.
- **2.** I componenti della consulta individuati al comma 1 che siano impediti a presenziare possono delegare rispettivamente:
 - a) il vice Coordinatore dell'aggregazione intercomunale o un Coordinatore di altro Gruppo comunale costituente l'aggregazione intercomunale;
 - b) il vice Coordinatore comunale o un Capo squadra del Gruppo comunale di protezione civile di appartenenza;
 - c) il vice Presidente o un membro del direttivo per le Associazioni di protezione civile convenzionate, il vice referente o il Presidente di una delle Associazioni aggregate ai fini del convenzionamento.

art. 4 Attività della Consulta

- Ai sensi dell'articolo 31, comma 1 ter della Legge, la Consulta in forma plenaria ha lo scopo di coinvolgere il sistema del volontariato nelle scelte operate dalla Protezione civile della Regione per le attività di competenza.
- 2. La Consulta in forma ristretta, nell'ambito delle finalità definite all'articolo 31, comma 1 ter della legge regionale 64/1986, ha lo scopo di coinvolgere i rappresentanti del sistema di volontariato sulle scelte operate dalla Protezione civile della Regione, anche mediante la formulazione di proposte sulle tematiche di competenza del volontariato.
 - **3.** La Consulta in forma ristretta a maggioranza dei presenti formula inoltre la proposta del nominativo del volontario che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia designa quale proprio rappresentante in seno alla Commissione territoriale del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

art. 5 Convocazione e svolgimento delle sedute della Consulta in forma plenaria

- 1. La Consulta in forma plenaria si riunisce una volta all'anno entro il 31 gennaio e viene convocata mediante PEC, dal Direttore centrale della Protezione civile almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta.
- 2. Alle sedute della Consulta in forma plenaria partecipano il Presidente della Regione o l'Assessore da questo delegato alla Protezione civile o suo sostituto, il Direttore centrale della Protezione civile o suo sostituto, il Direttore del Servizio competente per le attività relative al volontariato di protezione civile o suo sostituto e il Funzionario delegato di posizione organizzativa competente in materia di volontariato della Protezione civile o suo sostituto.
- **3.** Alle sedute in forma plenaria possono essere invitati a partecipare, in relazione alle materie trattate, anche soggetti esperti esterni.
- 4. Non è previsto un numero minimo di presenti per ritenere valida la seduta.

art. 6 Convocazione e svolgimento delle sedute della Consulta in forma ristretta

- La Consulta in forma ristretta si riunisce una volta ogni quattro mesi e viene convocata mediante PEC, dal Direttore centrale della Protezione civile almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
- **2.** La convocazione avviene, di norma, in sedute separate per ognuno dei gruppi di componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c).
- 3. La convocazione della Consulta in forma ristretta può essere richiesta in via straordinaria da

- ciascuno dei gruppi di componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c). In tal caso la richiesta è presentata con atto scritto indicante le motivazioni, da almeno un terzo di ciascun gruppo dei componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c).
- **4.** Qualora la convocazione della Consulta in forma ristretta venga richiesta in via straordinaria per emergenze o per esigenze specifiche rappresentate dalla Protezione civile della Regione, la seduta deve tenersi entro tre giorni dalla data della richiesta.
- 5. La seduta in via straordinaria può essere svolta in forma parziale, nel caso in cui gli argomenti trattati riguardino solamente una parte dei gruppi di componenti di cui all' articolo 3 comma 1 lettere a), b) e c).
- **6.** Alle sedute della Consulta in forma ristretta partecipano il Presidente della Regione o l'Assessore da questo delegato alla Protezione civile o suo sostituto, il Direttore centrale della Protezione civile o suo sostituto, il Direttore del Servizio competente per le attività relative al volontariato di protezione civile o suo sostituto e il Funzionario delegato di posizione organizzativa competente in materia di volontariato della Protezione civile o suo sostituto.
- **7.** Delle sedute della Consulta in forma ristretta viene redatto il processo verbale in forma riassuntiva a cura di un funzionario della Protezione civile della Regione presente alla seduta.
- 8. Non è previsto un numero minimo di presenti per ritenere valida la seduta.

art. 7 Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione la prima seduta della Consulta plenaria è convocata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, mentre la prima seduta della Consulta in forma ristretta è convocata entro 90 giorni, eventualmente prorogabili con decreto del Direttore Centrale competente in materia di Protezione civile, dalla prima seduta della Consulta in forma plenaria.

art. 8 Pubblicità e trasparenza

1. Sul sito internet della Protezione civile della Regione vengono pubblicati, a cura del Servizio competente per le attività relative al volontariato della Protezione civile della Regione, la composizione, nonché le attività della Consulta in forma ristretta mediante pubblicazione dei relativi verbali.

art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE